

Studio Notarile Vitali - Morbegno

Piazza S. Giovanni, 2 - 23017 MORBEGNO (SO)

tel. +39 0342 612.300 - mail gvitali@notariato.it

Elena Berti
Giulio Vitali
Notai in Morbegno

COPIA ATTO DI ***CONVENZIONE***

PARTI ***"TMG S.p.A."***

"COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA"

DATA ***29 luglio 2024***

REPERTORIO N. ***71052/23747 Notaio Vitali Giulio***
(Pr. n. 26125)

Registrato a Sondrio il 7 agosto 2024 al n. 7002 serie 1T.

Trascritto a Sondrio il 7 agosto 2024 ai n.ri 10028/8384 di formalità.



GIULIO VITALI
NOTAIO IN MORBEGNO

CONVENZIONE

AVENTE AD OGGETTO DIRITTO D'USO
DEL COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
SU FONDI DELLA SOCIETA' TMG S.P.A. NONCHÉ SUI BENI MOBILI
ANNESSI, SITI NEL TERRITORIO COMUNALE, IN
LOCALITA' MADONNINA

Repubblica Italiana

Il giorno venticinove

del mese luglio

dell'anno duemilaventiquattro,

(29/7/2024)

in Morbegno, nel mio studio in Piazza San Giovanni n. 2,
avanti a me Giulio Vitali, Notaio in Morbegno, iscritto nel
Ruolo del Distretto Notarile di Sondrio, si sono costituiti i
signori:

- TRIVELLA GUGLIELMO, nato a Sondrio il 7 luglio 1969, domici-
liato per la carica di cui oltre a Berbenno di Valtellina, in
via Raneè n. 83/141,

non in proprio, ma nella sua qualità di Amministratore Unico e
legale rappresentante, munito di poteri di ordinaria e straor-
dinaria amministrazione in base al vigente statuto sociale,
della società:

. **"TMG S.p.A."**, con sede in Berbenno di Valtellina, in via
Raneè n. 83/141, capitale sociale euro 2.000.000,00, iscritta
al Registro delle Imprese al n. 00620670141 (già n. SO061-
5984), stesso codice fiscale;

nel prosieguo anche **"Concedente"** o anche

"Gestore dell'impianto di smaltimento dei rifiuti";

- BONGIOLATTI SILVANO, nato a Sondrio il 6 novembre 1964, do-
miciliato per la carica ai fini del presente atto a Berbenno
di Valtellina, in piazza Municipio n. 1,
non in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile dell'Area
Edilizia Privata, Urbanistica e S.U.A.P., e quindi, come tale,
in rappresentanza del:

. **"COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA"**, con sede in Berbenno di
Valtellina, in piazza Municipio n. 1,
codice fiscale 00109690149;

in esecuzione di deliberazione della Giunta Comunale assunta
in data 24 maggio 2024 n. 56 Reg. Delib., il cui verbale, in
copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera
"A";

nel prosieguo anche indicata quale **"Concessionaria"**

e

nel seguito, congiuntamente, anche le **"Parti"**;
componenti entrambi delle cui identità personali, rispettive
qualifiche indicate e poteri, io Notaio sono certo.

E quindi detti componenti, nelle indicate vesti,

premessi che

a) con determinazione n. 137 dell'8 febbraio 2024 la Provincia
di Sondrio accoglieva la domanda presentata ai sensi dell'art.

Numeri
71052 di repertorio
23747 di raccolta

GIULIO VITALI Notario

23017 Morbegno (So) - Piazza S. Giovanni 2 - tel. 0342.612.300 - fax 0342.614.711

posta elettronica gvitali@notariato.it





208 del D. Lgs. n. 152/06 dalla società "TMG S.p.A." avente ad

oggetto la realizzazione e la gestione di un nuovo impianto di recupero (R5) e messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi da collocare nel territorio del Comune di Berbenno di Valtellina (SO) - Via Campo Sportivo snc;

b) la suddetta autorizzazione consentiva la realizzazione dell'impianto di recupero dei rifiuti subordinatamente alla approvazione da parte del COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA del progetto relativo alle opere di mitigazione e di compensazione previste dal Programma Regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), ricadendo l'intervento negli elementi di primo livello della Rete ecologica regionale qualificati come non escludenti;

c) il PRGR dispone che per siffatti interventi siano cedute o vincolate a misure compensative aree alternative almeno di pari estensione a quella occupata dall'impianto, prescrivendo altresì un obbligo di manutenzione ventennale;

d) con compravendite per atto in data 12 marzo 2024 n. 70790/23571 di repertorio in mia autentica, registrato a Sondrio il 20 marzo 2024 al numero 2385/1T, compravendite trascritte a Sondrio in pari data ai numeri 3490/2963 e da 3492/2965 a 3496/2969 di formalità, la società "TMG S.p.A." acquistava in Comune di Berbenno di Valtellina, località Madonnina, più fondi contigui e formanti unico corpo tra loro, prossimi a un'area di proprietà del COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA adibita alla fruizione collettiva, ove vengono periodicamente svolti eventi ricreativi; i fondi così acquistati sono identificati con i mappali 136, 137, 138, 141, 169, 274, 170, 171, 172, 340, 291 e 292 del foglio 18 del Comune di Berbenno di Valtellina, e di cui meglio oltre, per la superficie catastale complessiva di metri quadrati 6160;

e) i predetti mappali ricadono prevalentemente (interi mappali 141, 169, 274, 170, 171, 172, 340, 291 e 292, mappale 137 per il 7,72% della superficie e mappale 138 per il 52,18% della superficie) in zona "*Verdi privati da convenzionare*", per la quale lo strumento urbanistico prevede che "*Al fine della migliore fruizione da parte della collettività, il comune può provvedere alla stipula di una convenzione per definire eventuali modalità di accesso e i criteri di manutenzione*";

f) in data 6 aprile 2024, al Prot. n. 2936, la società "TMG S.p.A." presentava al COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA il progetto di cui al punto b) della presente premessa, nel quale è stato previsto: 1) l'asservimento ad uso pubblico per anni venti dell'area costituita dai fondi a tale fine come sopra acquistati in località Madonnina, la quale diverrà una zona a verde attrezzato fruibile dalla collettività; 2) un intervento per estirpare una specie arborea infestante e nociva nell'alveo del torrente Finale vicino all'area stessa;

g) con la deliberazione n. 56 della Giunta Comunale assunta in data 24 maggio 2024, sopra già citata ed allegata in copia



conforme al presente atto sotto la lettera "A", il COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA, ritenuto idoneo il progetto per le opere di mitigazione e di compensazione ambientale di cui al punto precedente, approvava il testo della presente convenzione, demandava al Responsabile dell'Area Edilizia Privata, Urbanistica e S.U.A.P., Architetto Silvano Bongiolatti, l'adozione di ogni ulteriore atto necessario e lo autorizzava alla sottoscrizione della convenzione, autorizzandolo ad apportarvi le modifiche e/o integrazioni di dettaglio;

tutto ciò premesso

la società "TMG S.p.A." ed il "COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA", come sopra rispettivamente rappresentati,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

Articolo 1. Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2. Oggetto della Convenzione

1. Con la presente Convenzione la Concedente "TMG S.p.A." si obbliga a costituire in favore del "COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA" il diritto d'uso pubblico ventennale sui fondi di sua proprietà posti

in Comune di BERBENNO DI VALTELLINA

distinti al Catasto Terreni di detto Comune come segue:

- **foglio 18 (diciotto), mappale 136 (centotrentasei)**, cast frutto 02, superficie di mq 400, R.D. euro 0,41, R.A. euro 0,17;
- **foglio 18 (diciotto), mappale 137 (centotrentasette)**, seminativo 02, superficie di mq 740, R.D. euro 3,25, R.A. euro 2,68;
- **foglio 18 (diciotto), mappale 138 (centotrentotto)**, prato irrig 03, superficie di mq 430, R.D. euro 1,78, R.A. euro 1,67;
- **foglio 18 (diciotto), mappale 141 (centoquarantuno)**, prato irrig 03, superficie di mq 240, R.D. euro 0,99, R.A. euro 0,93;
- **foglio 18 (diciotto), mappale 169 (centosessantanove)**, prato irrig 02, superficie di mq 945, R.D. euro 4,88, R.A. euro 4,39;
- **foglio 18 (diciotto), mappale 274 (duecentosettantaquattro)**, prato irrig 02, superficie di mq 640, R.D. euro 3,31, R.A. euro 2,97;
- **foglio 18 (diciotto), mappale 170 (centosettanta)**, prato irrig 02, superficie di mq 685, R.D. euro 3,54, R.A. euro 3,18;
- **foglio 18 (diciotto), mappale 171 (centosettantuno)**, prato irrig 02, superficie di mq 620, R.D. euro 3,20, R.A. euro 2,88;
- **foglio 18 (diciotto), mappale 172 (centosettantadue)**, prato irrig 02, superficie di mq 540, R.D. euro 2,79, R.A. euro 2,51;



- foglio 18 (diciotto), mappale 340 (trecentoquaranta), prato irrig 02, superficie di mq 220, R.D. euro 1,14, R.A. euro 1,02;

- foglio 18 (diciotto), mappale 291 (duecentonovantuno), prato irrig 02, superficie di mq 350, R.D. euro 1,81, R.A. euro 1,63;

- foglio 18 (diciotto), mappale 292 (duecentonovantadue), prato irrig 02, superficie di mq 350, R.D. euro 1,81, R.A. euro 1,63.

Gli immobili elencati, allo stato attuale delle visure ipotecarie e notarili, sono nella piena proprietà della Concedente in base all'atto citato al punto d) della premessa e risultano liberi da ipoteche e vincoli di sorta.

2. Il costituendo diritto d'uso oggetto della presente Convenzione viene concesso, nei limiti e ai soli fini del progetto presentato dalla Concedente, affinché alla collettività sia consentito di poter fruire di dette aree.

3. La Concessionaria sarà immessa nel possesso delle aree sopra indicate contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo del diritto di uso pubblico in favore della stessa, che verrà effettuata entro 30 giorni dall'esito fausto della verifica di cui al successivo articolo 3; dalla predetta data di stipula inizieranno a decorrere i vent'anni di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 3. Opere annesse e manutenzione. Termini di ultimazione dei lavori e consegna

1. La società "TMG S.p.A." si impegna ad effettuare a regola d'arte, ed entro il termine di sei mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, le lavorazioni previste nel progetto presentato, consistenti:

- a) in opere di livellamento terreno e ed eliminazione ceppaie;
- b) nella messa a dimora di piante;
- c) nella realizzazione dei sentieri ciclopedonali;
- d) nel ripristino dei muretti a secco ammalorati;
- e) nella fornitura e posa di: panche senza schienale; casetta bookcrossing; bacheca; bat box;
- f) nelle altre opere previste nel progetto di cui al punto b) della premessa;

2. A seguito della realizzazione dei sopra indicati interventi, il "COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA" dovrà procedere, entro i successivi trenta giorni decorrenti dalla richiesta all'uopo inoltrata dalla società Concedente, alla verifica, mediante specifico atto di competenza del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche del COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA, dell'avvenuta completa esecuzione, a regola d'arte, delle opere suddette, e a comunicare i relativi esiti non oltre quindici giorni.

3. In caso di esito negativo, la società Concedente provvederà a completare l'intervento secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal "COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA".



4. In assenza di verifica o della comunicazione degli esiti nei termini indicati l'intervento eseguito si intenderà come accettato dal "COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA".

5. Effettuata la verifica delle opere mobili annesse, nonché la stipula dell'atto costitutivo del diritto di uso pubblico di cui al precedente articolo 2, comma 3, sulle predette opere mobili si estenderà il diritto d'uso pubblico, il cui termine finale è pedissequo al diritto medesimo.

6. La società Concedente si obbliga nei confronti del "COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA" a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del verde (sfalcio erba e potature piante), dei percorsi e delle strutture. Il decoro, la pulizia dell'area dai rifiuti rimane a carico della Concessionaria, per un periodo di anni venti decorrenti dalla data di stipula dell'atto di cui al precedente articolo 2, comma 3, del fondo oggetto del diritto d'uso e di tutte le opere realizzate sul medesimo, a sensi del precedente comma 1. Più specificamente quindi le opere di manutenzione dell'area faranno carico come segue:

a carico del COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA:

- mantenimento del decoro dell'area;

a carico di "TMG S.p.A.":

- mantenimento dello stato del fondo dei sentieri e dei muretti a secco,

- mantenimento del verde dell'area mediante sfalci dell'erba e potatura delle piante con frequenza sufficiente a mantenere fruibile le aree a prato ed i sentieri,

- manutenzione dei pannelli informativi, delle bacheche, delle strutture e dell'arredo urbano inserito nel progetto.

In accordo fra il Concedente e la Concessionaria, l'intera area potrà essere implementata con strutture fisse e semifisse quali giochi da parco, percorsi vita, percorsi fitness, strutture per il cicloturismo, arredo urbano.

Articolo 4. Responsabilità per fatti illeciti occorsi

1. Le parti convengono che per ogni fatto illecito che si dovesse verificare sui fondi concessi in uso, la Concedente sarà esclusivamente responsabile dei danni occorsi da un difetto, o da una inadeguatezza, a lei imputabile, della manutenzione.

2. Al fine di scongiurare atti vandalici o altri eventi infau-
sti, nonché per verificare le responsabilità di cui al comma precedente, la società Concedente si impegna a predisporre idonei cavidotti e pozzetti, al fine di poter far installare, da parte del "COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA", un idoneo impianto di videosorveglianza, i cui oneri e gestione saranno a carico del "COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA", da realizzarsi in modo che possa essere integrato con la tecnologia del sistema intercomunale di videosorveglianza della Polizia Locale di Media Valle.

Articolo 5. Efficacia della presente Convenzione. Estinzione del diritto



1. La presente Convenzione è subordinata all'efficacia dell'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione dell'impianto di recupero e messa a riserva di rifiuti non pericolosi di cui alla determinazione della Provincia di Sondrio n. 137 dell'8 febbraio 2024, compresi i casi di revoca o sospensione della medesima, anche se imputabili al Gestore dell'impianto.

Articolo 6. Diritto di prelazione

1. Le parti concordano nel costituire per duecentoquarantatré mesi dalla data di stipula dell'atto di cui al precedente articolo 2, comma 3, un diritto di prelazione in favore del "COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA" esercitabile qualora la Concedente volesse alienare a terzi la proprietà dei fondi indicati all'articolo 2.

2. Il trasferimento a terzi della proprietà dei fondi suddetti non pregiudicherà il diritto d'uso in favore del "COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA" e non comporterà la caducazione dell'obbligo di manutenzione di cui al precedente articolo 3, prescritto in osservanza del PRGR.

Articolo 7. Divieto di cessione del diritto d'uso

1. Il diritto d'uso non potrà essere ceduto o concesso in locazione, neppure ad Amministrazioni pubbliche o Enti senza scopo di lucro, senza il consenso della Concedente.

Le Parti si impegnano a valutare l'eventuale collaborazione con Associazioni, altri Enti no profit o anche privati, ai fini della gestione dell'area in Località Madonnina.

Articolo 8. Restituzione dei beni

1. Le Parti convengono che le opere di mitigazione siano dovute fintantoché sia in essere e in funzione l'impianto di gestione e recupero dei rifiuti.

2. Estinto il diritto d'uso per raggiungimento del termine finale o per le altre cause previste dalla legge o dal titolo, i beni oggetto della presente Convenzione dovranno essere restituiti alla Concedente, la quale non si potrà dolere del loro deterioramento causato dal normale uso.

Articolo 9. Pesi a carico della Concessionaria.

1. Per l'intera durata del diritto a lei concesso, la Concessionaria si impegna a sopportare i tributi, nei limiti e nei modi pari all'usufruttuario.

2. Qualora il pagamento sia anticipato dal Concedente, questi ha diritto ad essere rimborsato senza indugio, presentando la relativa quietanza o analoga evidenza.

Articolo 10. Spese e imposte.

1. Spese e imposte del presente atto e dello stipulando atto di concessione del diritto d'uso sono a carico dalla Concedente società "TMG. S.p.A.".

2. La parte Concedente e la parte Concessionaria rinunciano ad ogni diritto di ipoteca legale possa loro competere in dipendenza della presente convenzione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho



GIULIO VITALI
NOTAIO IN MORBEGNO

dato lettura ai comparenti, omessa la lettura dell'allegato

"A" per espressa dispensa avutane dai comparenti stessi, i quali quindi, approvando l'atto, con me Notaio lo sottoscrivono alle ore 14.50 (quattordici e minuti cinquanta).

Consta il presente atto di quattro fogli scritti con mezzi elettromeccanici da persona di mia fiducia e completati a mano da me Notaio per intere dodici facciate e fin qui di questa tredicesima.

F.TO BONGIOLATTI SILVANO

F.TO TRIVELLA GUGLIELMO

F.TO GIULIO VITALI NOTAIO



COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 56 del reg. Delib.

Oggetto:

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO IL DIRITTO D'USO DEL COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA SUI FONDI DELL'IMPRESA T.M.G. S.P.A. NONCHE' SUI BENI MOBILI ANNESSI, SITI NEL TERRITORIO COMUNE, IN LOC. MADONNINA.

L'anno duemilaventiquattro, addi ventiquattro, del mese di Maggio, alle ore 19.10,

Previa osservanza delle formalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza di:

Cognome e Nome	Carica	Presenti
FUMASONI VALERIO	SINDACO	SI
TAVELLI GIORGIO	VICE SINDACO	SI
LIBERA CHIARA	ASSESSORE	SI
ACHILLI MAURO	ASSESSORE	SI
MERAVIGLIA SARA	ASSESSORE	SI


Presenti: 5 Assenti: 0

Partecipa all'adunanza in collegamento da remoto il Segretario Comunale **MARILINA SPEZIALE**

FUMASONI VALERIO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, invita a trattare l'argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
UFFICIO AREA U.T.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
il 29/07/2024

IL RESPONSABILE



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- con determinazione n. 137 del 8 febbraio 2024, la Provincia di Sondrio accoglieva la domanda presentata ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 dall'impresa TMG s.p.a. avente ad oggetto la realizzazione e la gestione di un nuovo impianto di recupero (R5) e messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, da collocarsi nel comune di Berbenno di Valtellina (SO) - Via Campo Sportivo snc.;
 - la suddetta autorizzazione consentiva la realizzazione dell'impianto di recupero dei rifiuti solo a seguito dell'approvazione da parte del Comune di Berbenno di Valtellina del progetto relativo alle opere di mitigazione e di compensazione previste dal Programma Regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), ricadendo l'intervento negli elementi di primo livello della Rete ecologica regionale qualificati come non escludenti;
- a) il PRGR dispone che per siffatti interventi siano cedute o vincolate a misure compensative aree alternative almeno di pari estensione a quella occupata dall'impianto, prescrivendo altresì un obbligo di manutenzione ventennale;

Che con atti a rogito del notaio Giulio Vitali di Morbegno, l'impresa TMG S.P.A. acquistava in Loc. Madonnina più fondi contigui prossimi a un'area di proprietà del Comune adibita alla fruizione collettiva, ove vengono periodicamente svolti eventi ricreativi;

Ritenuto e dato atto che tali aree, poste in contiguità alle aree di proprietà Comunali, arrecano un beneficio non indifferente alla comunità che fruisce di tali spazi per scopi ludici e di divertimento, sia per bambini che per adulti, permettendo lo svolgimento di svariate attività ed in totale sicurezza in stretto contatto con la natura circostante;

Dato Atto Che in data 6 aprile 2024, al Prot. n. 2936, l'impresa TMG s.p.a. ha presentato al Comune il progetto di cui al punto b) della Convenzione con il quale è stato previsto: 1) l'asservimento ad uso pubblico per anni venti dell'area all'uopo acquistata in località Madonnina la quale diverrà una zona a verde attrezzata fruibile dalla collettività; 2) un intervento per estirpare una specie arborea infestante e nociva nell'alveo del torrente adiacente;

Che con la presente Convenzione il Concedente si obbliga a costituire, in favore del Comune di Berbenno di Valtellina, un diritto d'uso pubblico **ventennale** sul fondo di sua proprietà posto in Comune di Berbenno di Valtellina e contraddistinto in catasto al foglio 18:

- Mappale n. 136 sup. catastale mq. 400;
- Mappale n. 137 sup. catastale mq. 740;
- Mappale n. 138 sup. catastale mq. 430;
- Mappale n. 141 sup. catastale mq. 240;
- Mappale n. 169 sup. catastale mq. 945;
- Mappale n. 274 sup. catastale mq. 640;
- Mappale n. 170 sup. catastale mq. 685;
- Mappale n. 171 sup. catastale mq. 620;
- Mappale n. 172 sup. catastale mq. 540;
- Mappale n. 340 sup. catastale mq. 220;
- Mappale n. 291 sup. catastale mq. 350;
- Mappale n. 292 sup. catastale mq. 350;

Gli immobili in elenco, allo stato attuale delle visure ipotecarie e notarili, risultano essere privi da ipoteche di qualsiasi sorte.

Che l'Impresa concedente si obbliga, nei confronti del Comune di Berbenno di Valtellina, a provvedere alla manutenzione, per un periodo di **anni venti** decorrenti dalla data di stipula dell'atto di cui all'articolo 2, comma 3 dell'allegata convenzione, del fondo oggetto del diritto d'uso e di tutte le opere realizzate sul medesimo, a sensi del precedente comma 1 della medesima;

Precisato che l'applicazione di quanto previsto dalla Convenzione, non comporta alcun impegno del Comune di Berbenno di Valtellina né conseguenti assunzioni di spese relative;

Ritenuto e dato atto che a seguito della Determinazione n. 137 del 8 febbraio 2024, essendo variata la destinazione urbanistica dell'area posta in località San Pietro ed individuata catastalmente al Fg. 31, Mapp.li n. 265-266, dall'attuale destinazione a Parcheggio Pubblico ad area di gestione di un nuovo impianto di recupero (R5) e messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, in fase di variazione del futuro P.T.C.P. e del conseguente P.G.T. Comunale, l'area in oggetto dovrà essere riclassificata/regolarizzata dal punto di vista urbanistico;

Vista la richiamata bozza di convenzione allegata al presente provvedimento costituita da n. 8 pagine e n. 9 articoli;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabile di Area ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, attestante, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D.L. n. 174/2012;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE e conseguente dare atto a tutti gli effetti comportanti la presente Deliberazione inclusi nell'allegata "Convenzione avente ad oggetto il diritto d'uso del Comune di Berbenno di Valtellina sui fondi dell'impresa T.M.G. S.P.A., nonché su beni mobili annessi, siti nel territorio Comunale, in loc. Madonnina", costituita dalle premesse e da n. 8 (otto) pagine e n. 9 (nove) articoli, che della presente costituisce parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO che il Responsabile unico del procedimento è il responsabile dell'Area Edilizia Privata, Urbanistica e S.U.A.P. (Arch. S.B.), a cui viene demandata l'adozione di ogni eventuale ulteriore atto necessario al perfezionamento del presente provvedimento.

DI AUTORIZZARE sin da ora il Responsabile dell'Area Edilizia Privata, Urbanistica e S.U.A.P. (Arch. S.B.) alla sottoscrizione della convenzione approvata al precedente punto 1) da stipularsi tra questo Comune e la Ditta T.M.G. S.P.A., come legalmente rappresentata dal Sig. Trivella Guglielmo e/o suo delegato con spese conseguenti e connesse (a titolo meramente esemplificativo: spese notarili, di registrazione e trascrizione) a carico del concedente, autorizzandolo ad apportare alla bozza di convenzione come sopra approvata le modifiche e/o integrazioni di dettaglio.

DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge, il presente atto **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'134, comma 4 del Decreto Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).



Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2024 / 64

Ufficio Proponente: Ufficio Affari Generali - Servizi al Cittadino

Oggetto: **OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO IL DIRITTO D'USO DEL COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA SUI FONDI DELL'IMPRESA T.M.G. S.P.A. NONCHE' SUI BENI MOBILI ANNESSI, SITI NEL TERRITORIO COMUNE, IN LOC. MADONNINA.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali - Servizi al Cittadino)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/05/2024

Il Responsabile di Settore

Silvano Bongiolatti

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/05/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maura Spagnolatti

Il presente verbale viene così sottoscritto con firma digitale:

IL SINDACO
FUMASONI VALERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARILINA SPEZIALE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Berbenno di Valtellina. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

SPEZIALE MARILINA in data 29/05/2024
FUMASONI VALERIO in data 29/05/2024